

**UNIONE MONTANA VALLE GRANA
VALGRANA (CN)**

AREA EDILIZIA URBANISTICA E SUAP

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 19/03/2024

OGGETTO: O.C.D.P.C. N. 978 DEL 24/03/2023 - INDAGINI MICROZONAZIONE SISMISCA ED ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (C.L.E.) PER IL COMUNE DI CASTELMAGNO - CIG B0E249C3EB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valle Grana n. 3 del 6 marzo 2024, con la quale è stato approvato il bilancio previsionale 2024 e il bilancio pluriennale 2024/2026 dell'Ente;

PREMESSO CHE

i Comuni della media ed Alta Valle Grana (Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, Montemale di Cuneo e Valgrana) hanno delegato all'Unione Montana le proprie funzioni fondamentali tra le quali quella di gestione della programmazione territoriale e della gestione delle emergenze in campo di protezione civile; con determinazione dirigenziale n.106 del 22.01.2024 della Regione Piemonte Direzione OO.PP., difesa del suolo, montagna, foreste, trasporti e logistica, settore sismico, sono state individuate le Amministrazioni beneficiarie dei contributi per gli studi di cui all'oggetto, tra le quali figura il Comune di Castelmagno;

le amministrazioni beneficiarie sono tenute ad individuare i soggetti realizzatori degli studi e delle analisi secondo i criteri illustrati al punto 3 dell'allegato B alla DGR 16/10/2023 n.16-7558;

tra le valutazioni da tenere in considerazione ai fini dell'individuazione dei soggetti realizzatori vi è lo specifico programma di indagini proposto, la comprovata esperienza e capacità di lavoro dimostrata attraverso evidenze curricolari e precedenti attività tecnico scientifiche svolte carattere pubblico;

è necessario procedere all'affidamento del servizio per la realizzazione della documentazione per la condizione limite per l'emergenza per la quale sono considerate figure professionali ai fini dell'assunzione di responsabilità degli elaborati, gli esperti in pianificazione urbanistica e/o pianificazione dell'emergenza, generalmente coincidenti con le figure di architetti o ingegneri;

CONSIDERATO CHE:

per i servizi di cui sopra, per tipologia ed importo, è possibile procedere all'individuazione del contraente in ossequio a quanto disciplinato al comma 1, lett. b) dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

deve essere individuato il Responsabile del procedimento, che in questo caso è la sottoscritta;

nel procedere all'aggiudicazione del servizio, ai sensi dell'art.192 del Testo Unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, occorre adottare il relativo provvedimento a contrarre;

tale ultima norma prevede l'adozione di un'apposita determinazione per il perfezionamento dell'affidamento, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

- con l'aggiudicazione del servizio in esame è necessario procedere alla predisposizione della documentazione per l'analisi della condizione limite per l'emergenza sul territorio del Comune di Castelmagno;
- il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di cui al precedente punto e sarà stipulato a corpo;
- sarà stipulato attraverso lettera d'ordine e relativa accettazione e conterrà le seguenti clausole essenziali: indicazione dei contraenti, tempo e modalità di esecuzione dei servizi, corrispettivo, ecc.;
- la procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi di quanto stabilito dal comma 1 lett. b) dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

RICONOSCIUTA

la necessità di procedere all'affidamento del servizio in esame;

RILEVATO

preliminarmente come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria e per la disposizione geografica del sito di intervento, collocato in bassa valle e senza collegamenti diretti con il confine;

APPURATO CHE:

- l'art.50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: "[...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; [...]";
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO

che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui quest'Amministrazione può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip - Mepa - Sintel né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;

RICONOSCIUTA

la necessità di procedere all'affidamento del servizio in esame;

RITENUTO:

di poter procedere ad affidamento diretto in considerazione dell'importo esiguo dell'affidamento, dell'opportunità di affidare tale servizio a professionista che abbia già sviluppato tali studi in altre pubbliche amministrazioni ed abbia buona conoscenza delle caratteristiche e peculiarità del territorio comunale e della sua configurazione urbanistica;

acquisito il preventivo dell'Arch. Fabio GALLO dello studio TAUTEMI ASSOCIATI srl – società di ingegneria con sede in CUNEO, F.ne San Rocco Castagnaretta, Via Moiola n.7 CF e P.IVA 03182950042 che prevede la predisposizione della documentazione richiesta per l'importo di € 1.868,85 oltre IVA di legge così per un totale di € 2.280,00;

CONSIDERATO

che l'Arch. Gallo Fabio e lo studio TAUTEMI srl in particolare hanno operato sul territorio del Comune di Castelmagno in occasione di alcune varianti urbanistiche e pertanto possono vantare adeguata conoscenza del territorio;

di poter procedere ad affidamento diretto in considerazione dell'importo esiguo dell'affidamento e dell'attività specialistica;

PRECISATO CHE:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

RILEVATO

che la disponibilità finanziaria è prevista alla missione 08 programma 01 titolo I macroaggregato 103 capitolo numero cap 3110/3110/1 gestione competenze del bilancio 2024;

ATTESO

che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

VISTI:

- il decreto del Presidente dell'Unione Montana Valle Grana n.15 del 01/03/2024, che individua il sottoscritto quale responsabile dell'area tecnica urbanistica, edilizia, SUAP, forestale di tutela ambientale e C.U.C. come responsabile del servizio amministrativo, di sviluppo montano e direttore dell'Ente;
- lo Statuto, il vigente Regolamento di Contabilità ed il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 36/2023;

RILEVATO CHE

in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

ACCERTATA

la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO CHE

- occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- risulta necessario non appesantire le procedure visto il limitato importo della spesa;
- il fornitore, risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, adeguati all'incarico in oggetto.

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il D.Lgs. 36/2023 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) Di riconoscere la necessità di procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto coi modi definiti in premessa;
- 2) Di dare atto che:
 - con l'aggiudicazione del servizio in esame è necessario procedere alla predisposizione della documentazione per l'analisi della condizione limite per l'emergenza sul territorio del Comune di Castelmagno;
 - il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio di cui al precedente punto e sarà stipulato a corpo;
 - sarà stipulato attraverso lettera d'ordine e relativa accettazione e conterrà le seguenti clausole essenziali: indicazione dei contraenti, tempo e modalità di esecuzione dei servizi, corrispettivo, ecc.;
 - la procedura di aggiudicazione e la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi di quanto stabilito dal comma 1 lett. b) dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- 3) Di approvare, nei termini indicati al punto precedente, la determinazione a contrarre, ex art.192 del testo unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 per l'affidamento del servizio indicato in premessa;
- 4) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, all'Arch. Fabio GALLO dello studio TAUTEMI ASSOCIATI srl – società di ingegneria con sede in CUNEO, F.ne San Rocco Castagnaretta, Via Moiola n.7 CF e P.IVA 03182950042 il servizio di predisposizione della documentazione di analisi della condizione limite per l'emergenza sul territorio del Comune di Castelmagno, per un importo pari ad € 1.868,85 oltre IVA di legge così come definito nell'offerta pervenuta in data 14/03/2024 prot. n. 1104 precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art.17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 5) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di € 2.280,00 corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, a favore del creditore come sopra indicato, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili alla missione 08 programma 01 titolo I macroaggregato 103 capitolo numero cap 3110/3110/1 gestione competenze del bilancio 2024;
- 6) Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, che sarà comunicato dall'operatore economico affidatario, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Servizio Bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

9) Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi:

è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 Euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii;

10) Di dare atto che in applicazione del modello organizzativo adottato dall'Amministrazione in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile del Procedimento è individuato nella sottoscritta.

11) Di dare atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art.6 del D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.

12) Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 Euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base dell'estrazione a campione individuata con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

13) Di demandare al RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti:

- tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

14) Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

15) Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione e di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Davide Gianluigi MUSSO

PARERE E VISTO REGOLARITÀ CONTABILE
(D.Lgs. 267/2000 art. 147 bis – art. 183)

Valgrana, li 19/03/2024



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Erica COMETTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N.

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Montana per 15 giorni consecutivi dal 25/03/2024 al 09/04/2024.

Valgrana, li 25/03/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Davide Gianluigi MUSSO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge.

Valgrana, li 25/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Davide Gianluigi MUSSO